SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco, aggiornato al 31 dicembre 1993, dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

94A5704

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1994, n. 537.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento, nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Fino dall'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14;».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma, per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in

caso di superamento, in misura superiore al 20 per cento, dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, si applica la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.».

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, di cui al precedente articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 24 milioni.».

Art. 5.

1. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria, nelle forme prescritte, entro novanta giorni dalla predetta data.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio della autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso, l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire un milione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale, ovvero di lire 3 milioni relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.

4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

5. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10%, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma primo, della citata legge n. 319 del 1976, nonché l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge n. 319 del 1976.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Novara, addì 17 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0579

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1994, n. 538.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 1.

Accertamento con adesione del contribuente

1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 2.

Autotutela

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 3.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 4.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

Art. 4.

Conciliazione giudiziale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-*bis (Conciliazione)*. — *1.* Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

Art. 5.

Responsabilità patrimoniale
dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Art. 6.

Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

1. All'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Servizio ispettivo di sicurezza

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 8, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 10:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 9.

3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti dal segreto d'ufficio.

5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 8.

Organizzazione del Servizio

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici magistrati amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché degli altri sistemi informativi ad essi connessi ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d), e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 10.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 12.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 13.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti: «*1.* Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentododici unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantuno per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosessantadue per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono aggiunti dieci posti di funzione di consigliere ministeriale, di cui uno in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. Nella medesima tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentodiciassette posti.

Art. 14.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Novara, addì 17 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione e conomica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0580

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e civiltà orientali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e civiltà orientali espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1993;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella IX-*ter* del medesimo, la tabella IX-*quater*, relativa al corso di laurea in lingue e civiltà orientali;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma di laurea in lingue e civiltà orientali.

La tabella II annessa al predetto regio decreto e integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia e le facoltà di lingue e letterature straniere possono rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in lingue e civiltà orientali.

Dopo la tabella IX-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella IX-*quater*, relativa al diploma di laurea in lingue e civiltà orientali.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1994
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 139

ALLEGATO

Tabella IX-*quater*

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CIVILTÀ ORIENTALI

Art. 1. — Presso le facoltà di lettere e filosofia e presso le facoltà di lingue e letterature straniere può essere istituito il corso di laurea in lingue e civiltà orientali.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere e beni culturali. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, beni culturali e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi

La durata degli studi del corso di laurea in lingue e civiltà orientali è fissata in quattro anni.

Art. 3. — Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adotteranno *curricula* didattici che comprendano necessariamente, per tutti gli indirizzi, le seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa (un'area per ogni lingua: araba, cinese, ecc.):

b) scienze filologiche;

c) scienze archeologiche e storico-artistiche;

d) scienze filosofico-religiose;

e) scienze storiche;

f) lingue e letterature dell'Europa.

Art. 4. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali si articola nei seguenti indirizzi, di cui al successivo art. 6:

1) filologico-letterario;

2) archeologico-artistico;

3) storico.

Ciascun indirizzo prevede obbligatoriamente la presenza di una lingua e letteratura orientale quadriennale e di una lingua e letteratura europea biennale. Ogni annualità comprende una prova scritta e una prova orale, con votazione finale unica.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, le singole sedi possono proporre all'approvazione del Consiglio universitario nazionale indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Art. 5. — L'impegno didattico complessivo è di almeno 2.100 ore. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite a musei, biblioteche, cantieri di scavo, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha di norma una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato.

Art. 6. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in lingue e civiltà orientali comprende obbligatoriamente le seguenti annualità, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Indirizzo filologico-letterario

Una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa	ore	400
Una disciplina biennale dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	200
Una disciplina biennale dell'area delle scienze filologiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	200
Una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze storiche	»	100
Una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa	»	200
Sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	600
Due discipline a scelta libera dello studente	»	200

Indirizzo archeologico-artistico.

Una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa	ore	400
Una disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	200
Una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche	»	200
Una disciplina dell'area delle discipline linguistiche della lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze storiche	»	100
Una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa	»	200
Sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	600
Due discipline a scelta libera dello studente	»	200

Indirizzo storico

Una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa	ore	400
Una disciplina biennale dell'area delle scienze storiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	200
Una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze storiche	»	200
Una disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche	»	100
Una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose	»	100
Una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa	»	200
Sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta	»	600
Due discipline a scelta libera dello studente	»	200

Art. 7. — Due discipline annuali potranno essere sostituite da una disciplina biennale.

Gli elenchi delle discipline sono quelli contemplati dagli statuti delle singole Università.

Il numero delle annualità complessive di esame sarà non inferiore a 21.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea su argomento scelto all'interno dell'indirizzo e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COLOMBO

94A5935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente».

Il decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1994.

94A6010

Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie».

Il decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante: «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1994.

94A6011

Mancata conversione del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1994.

94A6012

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 settembre 1994

Dollaro USA	1562,09
ECU	1922,15
Marco tedesco	1009,43
Franco francese	295,24
Lira sterlina	2448,58
Fiorino olandese	900,44
Franco belga	49,041
Peseta spagnola	12,164
Corona danese	255,93
Lira irlandese	2415,30
Dracma greca	6,628
Escudo portoghese	9,922
Dollaro canadese	1157,70
Yen giapponese	15,752
Franco svizzero	1216,58
Scellino austriaco	143,43
Corona norvegese	230,11
Corona svedese	208,71
Marco finlandese	315,13
Dollaro australiano	1162,51

94A6024

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 19.962.250 disposta in suo favore dalla Banca Toscana di Firenze da destinare alla biblioteca del dipartimento di storia delle arti e dello spettacolo.

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 4.300.000 disposta in suo favore dalla Glaxo S.p.a. di Verona da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 4ª.

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 7.600.000 in apparecchiature scientifiche disposta in suo favore dalla Carlo Erba di Milano da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta in suo favore dall'Associazione toscana amatori bonsai e sviseki di Firenze da destinare all'Orto botanico «Giardino dei Semplici».

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 13.491.000 disposta in suo favore dall'Associazione collettivo viola da destinare alla clinica pediatrica I servizio regionale Toscana per la lotta contro la fibrosi cistica.

94A5959

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare alcune donazioni

Con i decreti prefettizi sotto specificati l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare le donazioni appresso indicate:

Decreto prefettizio	Donante	Oggetto della donazione	Valore	Destinazione
21- 2-89, n. 1995	Ditta Bio-Rad Laboratories di Segrate (Milano)	N. 1 apparecchio per il dosaggio della emoglobina glicosilata	L. 45.000.000	Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio
22- 2-89, n. 2062	Ditta Glaxo	Commodore 3032 Computer	L. 600.000	Scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
	Soc. Prod. Antibiot.	Commodore 8050 disk drive	L. 400.000	
	Soc Prod. Antibiot.	Commodore 3022 printer	L. 350.000	
	Ditta Glaxo	Siregnost FD5 resistenze oscillometriche	L. 400.000	
	Ditta Glaxo	Carbon monoxide analizzatore Morgan .	L. 200.000	
	Ditta Sandoz	Carbon dioxide analizzatore UG 61 Mijanhardt	L. 400.000	
	Ditta Roche	Computer Adler unità disco e stampante	L. 2.000.000	
	Ditte Boheringer, Ingelheim e Lepetit	Broncoscopio Fujnon	L. 11.000.000	
	De Angelis	Container	L. 15.000.000	
11- 7-89, n. 833	Ditta Perkin-Elmer	N. 1 personal computer completo di accessori e di HD	L. 3.000.000	Istituto di chimica agraria della facoltà di agraria
11- 7-89, n. 834	Ditta ing. O. Mazzitelli di Bari	N. 13 vasi di cemento armato	L. 1.994.000	Facoltà di economia e commercio
11- 7-89, n. 835	Ditta Ciba Geigy di Origgio (Varese)	N. 2 personal computers Olivetti M 240	L. 5.000.000	Clinica neurologica
13- 7-89, n. 831	Ditta Pierrel S.p a.	N. 1 cappa a flussi luminosi mad. HF 48 classe 100	L. 4.000.000	Istituto di patologia spec. chirurgica e propedeutica clinica
13- 7-89, n. 832	Bayer Italia S.p.a.	N. 1 telescopio, 1 camicia operativa, 1 pinza da presa per grossi frammenti, 1 pinza da biospia	L. 7.207.000	Cattedra di nefrologia di interesse chirurgico
19-10-89, n. 1186	Ditta Pfizer italiana S.p.a.	N. 1 personal computer IBM mod. 50.021	L. 10.000.000	Istituto pol. di pediatria clinica e sociale
11-11-89, n. 1266	Ditta Ciba-Geigy	N. 1 apparecchio «Blood pressure monitor» Finapres Ohmeda	L. 15.000.000	Istituto di patologia spec medica metodologia clinica della fac. di medicina e chirurgia
20- 1-90, n. 1959	Ditta M. Matarrese di S. Spirito - Bari	N. 2 armadi metallici	L. 350.000	Istituto di pediatria clinica sociale
20- 1-90, n. 1960	Ditta Milupa S.p.a. Sandoz S.p.a.	N. 1 apparecchio per ossimetria Oxishuttle	L. 13.600.000	Istituto di pediatria clinica e preventiva
		N. 1 stampante Perkin Elmer 1452 . . .	L. 5.000.000	
22- 6-90, n. 569	Ditta Italsiel	N. 1 programma software Ambra per l'analisi del bilancio	L. 5.000 000	Facoltà di economia e commercio
22- 6-90, n. 618	Cassa di Risparmio di Puglia - Bari	N. 1 spettrofotometro a doppio raggio completo di stampante e uscita per registratore o plotter	L. 20.000.000	Istituto di criminologia e psichiatria forense
22- 6-90, n. 619	Cassa di Risparmio di Puglia - Bari	N. 1 cromatografo «Sistema per gradiente System Gold 126» della ditta Beckmann Analytical S.p.a.	L. 31.000.000	Istituto di clinica medica II al Policlinico
22- 6-90, n. 646	Dott.ssa Antonia Andriani	N. 1 Finapress Ohmeda.	L. 20.000.000	Cattedra di fisiopatologia medica
		N. 1 doppler pulsato della ditta Alvar .	L. 32.000.000	

Decreto prefettizio	Donante	Oggetto della donazione	Valore	Destinazione
22- 6-90, n. 647	Applied biosystem ditta Si-smet. Assoc. Ital. per la ricerca sul cancro	N. 1 sintetizzatore di peptidi, n. 1 fotocopiatrice Harris 3M 6285	L. 100.000.000	Istituto di biochimica e chimica medica della facoltà di medicina e chirurgia
22- 6-90, n. 648	Padri Agostiani di Puglia	N. 1 tela raffigurante S. Agostino dell'artista Dante Ricci	L. 7.000.000	Università degli studi di Bari. Sale adunanze consiglio
16- 8-90, n. 765	Ditta Telettra di Vimercate (Milano)	N. 3 oscilloscopi Philips banda passante 0,50 MHZ; n. 1 generatore di codici	L. 1.000.000	Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica
20- 8-90, n. 766	Ditta Bio-Rad Laboratories	N. 1 apparecchio Diamant Analyser Sistem	L. 70.000.000	Cattedra di neuropatologia e psicopatologia diretta dal prof. P. Livrea
20- 8-90, n. 751	Cassa di Risparmio di Puglia	Computer compact 286	L. 15.000.000	Istituto di II clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia
28- 8-90, n. 768	Ditta Dasit di Milano	1 contaglobuli	L. 200.000	Ist. di pediatria clinica e sociale
	Sig.ra Mina Degennaro	1 televisore a colori	L. 840.000	
	Ditta Valeas di Milano	N. 1 frigo	L. 350.000	
		2 bacheche	L. 1.071.000	
		N. 1 armadio metallico	L. 753.000	
		1 lavagna a parete	L. 176.000	
	Zonta Club di Bitonto	5 condizionatori d'aria	L. 12.000.000	
	Prof. Lucio Armenio	1 apparecchio per aerosol	L. 700.000	
		1 apparecchio aerosol double PF	L. 400.000	
28- 8-90, n. 769	Assoc. Pugliese emofilia e ditta Sorin	N. 2 centrifughe	L. 3.350.000	Istituto di clinica medica e malattie infettive
28- 8-90, n. 770	Ditta Humana S.p.a. di Milano	N. 1 sfigmomanometro automatico BP 107 neonatale con stampante TP50	L. 5.000.000	Istituto di pediafria clinica e preventiva
22-10-90, n. 1087	Ditta Contraves S.p.a.	N. 1 azionamento Digi Drive tipo DDA 60 FB	L. 2.300.000	Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica
22-10-90, n. 1088	Microsonic e dall'A.R.C.	1 computer per ecocardiografia	L. 10.000.000	Scuola di spec. in cardiologia
		N. 1 modulo continous loop review con due sonde	L. 86.000.000	
22-10-90, n. 1089	Ass. sviluppo e ricerca in ematologia-oncologia	N. 2 unità sterili per la terapia delle neoplasie e trapianto di midollo osseo	L. 300.000.000	Servizio autonomo di ematologia e leucomologia annesso alla cattedra di ematologia I
22-10-90, n. 1090	Tegal Corporation California	N. 1 apparecchiatura di plasma	L. 45.000.000	Dipartimento di chimica
22-10-90, n. 1092	Ditte Poli, Dasit e Beckmann	N. 1 «Olli»	L. 40.000.000	Istituto di igiene
		N. 2 analizzatori Beckmann cadauno	L. 60.000.000	
9- 1-91, n. 1241	Ditta Humana S.p.a. di Milano	N. 1 TV color Grunding mod. TVR 5505	L. 2.600.000	Istituto di pediatria clinica e preventiva
9- 1-91, n. 1242	Ditta L.E.R.S. di Milano	1 cromatografo liquido ditta Knoll	L. 4.000.000	Cattedra di patologia medica
		1 betapressin BP 203 Y ditta Hoechst	L. 900.000	
		1 fotocopiatrice Canon	L. 1.500.000	
		1 analizzatore Beckmann	L. 10.000.000	
9- 1-91, n. 1243	Ditta Bracco di Milano	1 apparecchio Siva Emit Autolab CP 5000 QST	L. 30.000.000	Clinica neurologica
10- 5-91, n. 7	Cassa di Risparmio di Puglia	N. 1 apparecchio Coulter TJ 2 della ditta Kontron	L. 40.000.000	Istituto di medicina

Decreto prefettizio	Donante	Oggetto della donazione	Valore	Destinazione
13- 5-91, n. 289	Hewlett Packard	P.C. Vectra	L. 9.642.000	Centro interdipartimentale per l'elaborazione e calcolo
21- 5-91, n. 5	Prof. N. Rigillo	N. 1 nebulizzatore	L. 4.500.000	Istituto di pediatria clinica e sociale
	Ditta Neo Abello di Milano	N. 1 archivio Journal + una lente di ingrandimento	L. 2.383.000	
	Ditta Formenti di Milano	N. 1 alimentatore e n. 2 camere elettroforesi	L. 4.250.000	
21- 5-91, n. 6	Ditte Hewlett Packard	N. 1 Workstation HP 9000	L. 48.363.000	Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica
11- 5-92, n. 98	Società Essex di Milano	N. 1 personal computer Olivetti	L. 10.000.000	Ist. di patologia spec medica
11- 5-92, n. 99	Ditta Bhering di Scoppito AQ	N. 1 P.C. CPU 80386 Amstrad con accessori	L. 3.900.000	Ist. di clinica medica II
12- 5-92, n. 88	Ditta Roche di Milano	N. 1 monitor ABP; n. 1 interfaccia; n. 1 unità aggiuntiva di registrazione	L. 12.650.000	Cattedra di patologia spec medica II
12- 5-92, n. 96	Studenti specializzandi Prof. Quaranta Cassa di Risparmio di Puglia	Apparecchiature e suppellettili varie	L. 30.000 L. 2.700.000 L. 79.050.000	Scuola di specializzazione in audiologia
12- 5-92, n. 97	Ditta ICI Pharma S.p.a.	N. 1 apparecchio per sgonfiaggio rapido; n. 1 set strain per arti superiori; n. 1 set di manicotti completo	L. 7.234.125	Cattedra di patologia spec. medica II
12- 5-92, n. 100	Ditta Fisons di Roma	N. 1 microtelecamera N. 1 alimentatore N. 1 monitor PVM 1440	L. 3.145.000 L. 553.000 L. 1.420.000	Ist. pediatria clinica e sociale
16- 9-92, n. 879	Cassa di risparmio di Puglia	N. 1 laser a diodi	L. 40.000.000	Clinica oculistica
12-10-92, n. 579	Ditta Howmedica	N. 1 macchina fotografica con obiettivo	L. 600.000	Ist. di I clinica ortopedica
12-10-92, n. 581	Ditta Plada e Guigoz dir. diet. di Milano	N. 1 respiratore neonatale e n. 1 plicometro sec. Harpeden	L. 30.000.000 L. 450.000	Clinica pediatrica I
14-10-92, n. 574	Sig.ra Ester Wanda Vaglio	N. 1 Esofagogastruoduodenoscopio Olimpus	L. 18.445.000	Istituto di clinica medica veterinaria
15-10-92, n. 573	Ditta Poli	N. 2 analizzatori automatici	L. 100.000.000	Ist. di igiene
15-10-92, n. 570	Prof. Lucio Armenio Ditta Heinz Infant Food di Milano Ditta Bergamini e associati di Milano	N. 1 stampante Hewlett Pac. N. 1 computer portatile Amstrad mod. Alt. 286 N. 1 apparecchio per diapositive Palette Polaroid	L. 2.700.000 L. 4.000.000 L. 6.000.000	Ist. di pediatria clinica e sociale
15-10-92, n. 580	Ditta Roches S.p.a.	N. 1 Digital Palette	L. 7.750 000	Ist. di pat. spec. medica e met. clinica
20-10-92, n. 575	Hewlett Packard	N. 1 HP 9000/425	L. 63.037.000	Dip. scienze dell'informazione
20-10-92, n. 577	Ditta Merck Sharp & Domhe e Bayropharm	N. 1 pletismografo SG - Lr N. 1 p. c. concorde	L. 23.090.000 L. 3.300.000	Cattedra di patologia medica II afferente all'istituto di patologia medica e metodologia clinica

Decreto prefettizio	Donante	Oggetto della donazione	Valore	Destinazione
21-10-92, n. 576	Ditta Fater	N. 1 Oxyshuttle	L. 7.000.000	Istituto clinica pediatrica I
15- 1-93, n 1074	Ditta Janssen, prof. L. Armenio e dr. D. Colazzo	N 1 computer mod. ABC60 N. 1 agitatore VDRL 20 N. 1 pompa 220 V. N. 1 videoregistratore Grunding Vs. 680 VPT	L. 2.000.000 L. 1.300.000 L. 1.200.000 L. 2.000.000	Ist. di policattedra di pediatria e sociale
15- 1-93, n. 1078	Ditta Del- Giudice e A.GE B.E O.	N. 1 analizzatore LCD 1000 N. 1 lavastoviglie	L. 1.200.000 L. 3.800.000	Dipartimento di biomedicina dell'età evolutiva
15- 1-93, n. 1079	Ditta Fater S.p.a; ditta . Braun S.p.a e Johnson e Johnson	N. 1 Oxyshuttle N. 2 Perfusor-Secura N. 1 Glucosan	L. 10.000.000 L. 2.000.000 L. 250.000	Ist. di pediatria clinica e preventiva
18- 1-93, n. 1073	Ditta Hoechst Italia	P.C.; stampante; digitrapper; elettrodo; elettrodo monocrystant monoc.; elettr. monoc. bicanale, scheda interfaccia; esophogram per P.C.	L. 30.000.000	Ist. semeiotica chirurgica
18- 1-93, n. 1080	Ditta Serono	N. 1 oncodisco	L. 3.500.000	Dip. di scienze biomediche e oncologia umana
19- 1-93, n. 1075	Associazione italiana per la ricerca sul cancro	N. 1 spettrometro di massa	L. 280.000.000	Dipartimento di chimica
26- 1-93, n. 1076	Ditta oftalmica pugliese	N. 1 microscopio per endotelio corneale; n. 1 perimetro Humphrey	L. 83.200.000	Ist. clinica oculistica
26- 1-93 n 1077	Giuseppe Raimondo	N 1 aspiratore portatile	L 450 000	Ist di pediatria clinica e sociale
14- 5-93, n 95	Ditta Ortho D. System S.p.a.; ist. Behering	N. 1 P.C. AUVA completo di stampante; interfaccia parallela	L. 4.000.000 L. 1.450.000	Istituto di clinica medica e malattie infettive
14- 5-93, n 96	Prof. Francesco Carrieri	N. 1 personale computer IBM completo di tastiera, video stampante	L. 2.000.000	Ist. di criminologia e psichiatria forense
14- 5-93, n. 97	Anna Pòlito Tinelli	N. 1 apparecchio per stimolazione cerebrale	L. 20.000.000	Ist. di clinica neurologica
	Ass. mogli med. it. sez. di Andria	N. 1 personal computer	L. 1.300.000	
14- 5-93, n. 98	Ditta Cacucci ed di Bari	N. 1 orologio solare	L. 20.000.000	
2- 7-93, n. 93	Ditta BAYER Italia	N 1 registratore ambulatoriale, della pressione arteriosa	L 16.700.000	Dip. di scienze biomediche ed oncologia umana
2- 7-93, n. 94	Ditta Merck Sharp & Dohme Italia S p a.; Ditta Bayer. Ditta Bayropharm Italiana S.p.a.; Ditta Boringer Mannehim Italia S.p.a.	Apparecchio Bood pressure Sistema di concentrazione a vuoto. n. 1 P.C. completo di stampante e monitor n. 1 apparecchio Wild sistema fotografico n. 1 condizionatori Riello	L. 6.000.000 L. 20 000.000 L. 3.152.000 L. 7.050.000 L. 5.200.000	
22-10-93, n 806	Ditta Humana S p.a.	N. 1 incubatrice con ventilatore polmonare	L. 7.000.000	Dipartimento di biomedicina dell'età evolutiva
	Ditta Milupa S.p.a. di Varese	N. 1 compressore Newport con asta di supporto 200W/60HZ	L. 7.000.000	
22-10-93, n. 807	Ditta Hewlett; Packard Italiana	N. 1 sistema mod. 9000/710	L. 53.740.000	Dipartimento di informatica
3-11-93, n. 808	Prof. L. Armenio	N. 1 apparecchio per aerosolterapia	L. 1.000.000	Clinica pediatrica II
3-11-93, n. 809	Ass. regionale pugliese contro la tubercolosi	N. 1 fotocopiatrice Panasonic mod. FP 820	L. 1.000.000	Scuola di specializzazione in malattie apparato respiratorio
3-11-93, n. 810	Ditta Bayropharma Italiana S.r.l. di Milano	N. 1 P.C. Logos Tower con scheda grafica e tastiera, n. 1 multipresa	L. 3.700.000	Cattedra di medicina

94A5962

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove registrazioni; nuove forme farmaceutiche; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati il Ministero della sanità ha concesso, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate nuove specialità medicinali e nuove forme farmaceutiche.

Si fa presente che i decreti in questione sono stati adottati in esecuzione di ordinanze del tribunale amministrativo regionale. Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi, a conclusione dei procedimenti giurisdizionali tuttora pendenti.

Decreto n. 106/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «GENOTROPIN 2 UI KabiQuick», «GENOTROPIN 3 UI KabiQuick», «GENOTROPIN 4 UI -KabiQuick» e «GENOTROPIN 16 UI per KabiPen» iniettabile. (Nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 104 - codice fiscale 07089990159.

Produttore: titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«GENOTROPIN 2 UI KabiQuick» iniettabile per uso sottocutaneo (10 siringhe monodose): n. A.I.C.: 026844062 (in base 10), 0TM6WY (in base 32); classe: c;

«GENOTROPIN 3 UI KabiQuick» iniettabile per uso sottocutaneo (10 siringhe monodose): n. A.I.C.: 026844074 (in base 10), 0TM6XB (in base 32); classe: c;

«GENOTROPIN 4 UI KabiQuick» iniettabile per uso sottocutaneo (10 siringhe monodose): n. A.I.C.: 026844086 (in base 10), 0TM6XQ (in base 32); classe: c;

«GENOTROPIN 16 UI per KabiPen» iniettabile per uso sottocutaneo o intramuscolare (tubofiala a due scomparti): n. A.I.C.: 026844098 (in base 10), 0TM6Y2 (in base 32); classe: c.

Composizione:

la soluzione 2 UI KabiQuick ricostituita contiene: ormone somatotropo biosintetico da DNA ricombinante: UI 2. Eccipienti: acido aminoacetico mg 12, sodio fosfato anidro, monobasico mg 0,14, sodio fosfato anidro, dibasico mg 0,14, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,5;

la soluzione 3 UI KabiQuick ricostituita contiene: ormone somatotropo biosintetico da DNA ricombinante: UI 3. Eccipienti: acido aminoacetico mg 18, sodio fosfato anidro, monobasico mg 0,2, sodio fosfato anidro, dibasico mg 0,2, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,75;

la soluzione 4 UI KabiQuick ricostituita contiene: ormone somatotropo biosintetico da DNA ricombinante: UI 4. Eccipienti: acido aminoacetico mg 24, sodio fosfato anidro, monobasico mg 0,26, sodio fosfato anidro, dibasico mg 0,26, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

la soluzione 16 UI per KabiPen ricostituita (1 ml) contiene: ormone somatotropo biosintetico da DNA ricombinante: UI 16. Eccipienti: acido aminoacetico mg 2, mannitolo mg 41, sodio fosfato anidro, monobasico mg 0,29, sodio fosfato anidro, dibasico mg 0,28, m-cresolo mg 3, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

Indicazioni terapeutiche:

GENOTROPIN è indicato nei casi di deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà;

GENOTROPIN è inoltre indicato nei casi di deficit staturale associato alla disgenesie gonadiche (sindrome di Turner).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile su pesentazione di ricetta medica soltanto su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi, individuati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n 107/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «URIDOZ» (fosfomicina trometamolo) nelle forme «Pediatrico» buste uso orale × g 2 e buste uso orale × g 3.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9. codice fiscale 00691950240.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 buste uso orale ×. g 2 tipo «Pediatrico»;

n. A.I.C.: 029128016 (in base 10), 0VSXVJ (in base 32), classe: a (prezzo: L. 16.500);

2 buste uso orale × g 3.

n. A.I.C.: 029128028 (in base 10), 0VSXBW (in base 32), classe: a (prezzo: L. 23.800).

Composizione:

una busta × g 2 tipo pediatrico contiene: principio attivo: fosfomicina trometamolo pari a fosfomicina 2 g; eccipienti: aroma mandarino, aroma arancia, saccarina, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una busta × g 3 contiene: principio attivo: fosfomicina trometamolo pari a fosfomicina 3 g; eccipienti: aroma mandarino, aroma arancia, saccarina, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

cistite batterica acuta, episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti, sindrome uretro-vescicale acuta batterica, uretrite batterica aspecifica;

batteriuria significativa asintomatica (gravidanza);

infezioni urinarie post-operatorie;

profilassi delle infezioni del tratto urinario negli interventi chirurgici e nelle manovre diagnostiche transuretrali.

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto n. 108/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «CLOBET» (Clobetasone butirrato) nella forma collirio allo 0,1% - flacone × ml 5.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 5 di collirio;

n. A.I.C.: 028591016 (in base 10), 0V8JX8 (in base 32), classe: c).

Composizione:

il flacone da 5 ml di sospensione contiene:

principio attivo: Clobetasone 17 - butirrato 5 mg; eccipienti: benzalconico cloruro, polietilenglicole 300, acido citrico, sodio citrato, acqua per iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Clobet è indicato nel trattamento delle condizioni infiammatorie e allergiche cortosono-sensibili della congiuntiva palpebrale e bulbare, della cornea e del segmento anteriore dell'occhio quali:

congiuntiviti acute, subacute, croniche, primaverili, allergiche e catarrali;

cheratiti, cheratocongiuntiviti, scleriti ed episcleriti, uveiti, cicliti, iriti, oftalmia simpatica, infiammazioni oculari post-operatorie, post-traumatiche, lesioni corneali da agenti termici, chimici e da corpo estraneo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 218/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «IG TETANO».

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate:

produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici relativi alla specialità medicinale sopramenzionata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, consistenti nei test pirogeni e tossicità anormale sono ora effettuati dalla società Nuovi Laboratori Farma Biagini S.p.a., nello stabilimento sito in Bolognana (Lucca), mentre le prove di sterilità, il titolo anticorpi, antidifterici e antitetanici ed il titolo di attività antitetanica sono ora effettuati dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7-*bis*, Km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 237/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «BRONCHENOLO SCIROPPO MIDY» flacone 200 g (160 ml).

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso l'officina Sterling Midy Industrie - 440, Av. du General De Gaulle - 14200 Herouville Saint Claire (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 239/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «ALBITAL».

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate:

produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici relativi alla specialità medicinale sopramenzionata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, consistenti nei test pirogeni e tossicità anormale sono ora effettuati dalla società Nuovi Laboratori Farma Biagini S.p.a., nello stabilimento sito in Bolognana (Lucca), mentre le prove di sterilità, il titolo anticorpi, antidifterici e antitetanici ed il titolo di attività antitetanica sono ora effettuati dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7-*bis*, Km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 240/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «IG VENA N.V.I.».

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate:

produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici relativi alla specialità medicinale sopramenzionata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, consistenti nei test pirogeni e tossicità anormale sono ora effettuati dalla società Nuovi Laboratori Farma Biagini S.p.a., nello stabilimento sito in Bolognana (Lucca), mentre le prove di sterilità, il titolo anticorpi, antidifterici e antitetanici ed il titolo di attività antitetanica sono ora effettuati dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7-*bis*, Km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 241/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «KOATE HS».

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate:

produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici relativi alla specialità medicinale sopramenzionata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, consistenti nei test pirogeni e tossicità anormale sono ora effettuati dalla società Nuovi Laboratori Farma Biagini S.p.a., nello stabilimento sito in Bolognana (Lucca), mentre le prove di sterilità, il titolo anticorpi, antidifterici e antitetanici ed il titolo di attività antitetanica sono ora effettuati dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano ISI S.p.a., nello stabilimento sito in S. Antimo (Napoli) - s.s. 7-*bis*, Km 19,5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 242/1994 del 12 settembre 1994

Specialità medicinale: «ALBUMINA UMANA ISI»:

flac. 20 ml 25%;

flac. 50 ml 25% + set. infus.;

flac. 10 ml 25% + set. infus.;

flac. 10 ml 20%;

flac. 20 ml 20%;

flac. 50 ml 20% + set. infus.

Titolare A.I.C.: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata:

produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici della specialità medicinale sopra menzionata (sodio, potassio, ferro, magnesio, alluminio, calcio, mertiolato e Tri Normal Butil Fosfato) sono effettuati dalla ditta Sclavo S.p.a., nello stabilimento sito in Rosia Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 243/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinali: «FLOGOBENE» (30 capsule da 20 mg, 10 supposte da 20 mg e tubo da g 50 di crema all'1%), «NAPRODOL» (30 compresse da 550 mg), «BUFLOFAR» (30 compresse da 300 mg e 30 compresse «Retard» da 600 mg), «ACTICOLIN» (5 fiale da 500 mg/4 ml e 3 fiale da 1000 mg/4 ml).

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinale sopra indicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla Società Bristol-Myers Squibb S.p.a. nello stabolimento consortile sito in Anagni (Frosinone), località Contrada Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 244/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «CLARENS» (50 capsule da 250 ULS e 10 fiale da 2 ml/600 ULS).

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Modifica apportata:

produttore: i controlli di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla Società Bristol-Myers Squibb S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), località Contrada Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 245/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «BRIOCOR» (10 fialoidi monodose da 1 g/10 ml).

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Modifica apportata:

produttore: fermo restando la produzione della specialità medicinale sopra indicata da parte della Società Farmaceutici Caber S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, i controlli sulle materie prime e sul prodotto finito nonché il confezionamento della specialità medicinale stessa sono ora effettuati dalla Società Bristol-Myers Squibb S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Anagni (Frosinone), località Contrada Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 246/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «FLUIFORT sciroppo» (flacone da 200 ml).

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Martino, 12 e 12/a.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio g 40, aroma naturale ciliegia g 0,25, metile p-idrossibenzoato g 0,15, sodio metabisolfito g 0,05, alcool etilico ml 0,50, acqua depurata q.b. a ml 100;

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone è ora autorizzato il confezionamento in flacone con aggiunta di misurino dosatore;

produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n 247/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «ARTROSILENE Gel» (tubo da 50 g)

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Martino, 12/12a.

Modifiche apportate:

composizione, limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: carbossipolimetilene, trietarolammina, poliossietilen sorbitanmonooleato, alcool etilico 95°, metile-p-idrossibenzoato, lavanda nerolene, acqua depurata, nelle quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

produttore: titolare dell'A I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 248/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinali: «ANAFRANIL» (20 confetti da 25 mg e 50 confetti da 10 mg), «ENTUREN» (20 compresse da 400 mg), «IGROTON-RESERPINA» (12 compresse), «INSIDON» (30 confetti da 50 mg), «LIORESAL» (50 compresse da 25 mg), «LOPRESOR» (30 compresse da 100 mg), «LUDIOMIL» (30 compresse da 50 mg).

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale, 233, Km 20,5.

Modifica apportata:

produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte, controllate e confezionate dalla Società titolare dell'A.I C. anche nello stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 249/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «KANRENOL» (6 flaconi di liofilizzato da 200 mg + 6 fiale di solvente da 2 ml).

Titolare A.I.C.: Boots Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla Società Dr. A. Tosi Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria, 12/b.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 250/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «IGROTON-LOPRESOR» (clortolidone 25 mg; metoprololo tartrato mg 200), 28 compresse laccate.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale, 233, Km 20,5.

Modifiche apportate:

produttore: la produzione ed il controllo della specialità medicinale, nella preparazione di cui sopra, sono ora effettuate anche dalla società Ciba-Geigy Ltd. nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera);

le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura e astucciamento) sono ora effettuate anche dalla ditta Ciba-Geigy S.A. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Le confezioni della preparazione medesima, prodotte dalla società Ciba-Geigy Ltd. di Basilea (Svizzera) devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano;

composizione (limitatamente agli eccipienti): principi attivi: invariati; eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, calcio fosfato bibasico, etilacrilato-metilmetacrilato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, glicerilpalmitato stearato, ferro ossido rosso, sodio carbossimetilamido, glicerilpolietilenglicole ossistearato, talco, titanio biossido, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

materiale di confezionamento: la preparazione di cui trattasi può essere confezionata anche in blister di pvc/pctfe o in blister di pvc/pe/pvdc.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a quattro anni dalla data di preparazione essendo stata contestualmente disposta la riduzione da 5 a 4 anni del periodo di validità del prodotto.

Provvedimento n. 251/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «SPASMOPLUS» supposte.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese).

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Laboratoires Ciba Geigy S.A. - Huningue, Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 252/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «MAVERAL» 30 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora controllata e confezionata anche dalla Società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 253/1994 del 13 settembre 1994

Specialità medicinale: «ASPERGUM» (16 confetti gommosi da 226 mg, 12 confetti gommosi da 325 mg e 16 confetti gommosi da 325 mg).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora controllata e confezionata anche dalla Società Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

94A5975

Precisazioni sul decreto ministeriale 6 agosto 1994 concernente: «Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica».

Nel decreto ministeriale 6 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, con il quale è stato disposto l'esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di ricetta medica è compresa la confezione GEL da 30 g al 2,5% della specialità medicinale Flexen, della società Lifepharma.

Si ricorda che l'autorizzazione all'immissine in commercio di tale preparazione (contraddistinta dal n. di A.I.C. 023401072) è stata revocata, su rinuncia della società titolare con decreto del Ministro della sanità n. 3/1994 del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 30 aprile 1994.

Pertanto, per tale confezione, l'esonero dall'obbligo di ricetta medica previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1994, deve intendersi riferito ai lotti prodotti prima del 20 aprile 1994 eventualmente ancora in commercio, i quali possono essere venduti fino al 31 ottobre 1994, come stabilito dal citato decreto di revoca dell'A.I.C.

94A5974

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 3340 datata 18 agosto 1994, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Ar.Di.Ca. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo il dott. Dino Fabris con studio in Udine, via Gorghi, 5.

Con deliberazione n. 3342 datata 18 agosto 1994, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Pitagora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Palmanova, ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 novembre 1994, la dott.ssa Gianna Cimolino, con studio in Udine, via Valvason, 7.

94A5942

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

urologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5965

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto 20 gennaio 1994 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare le donazioni di trentatre borse di studio per la frequenza degli ammessi alle scuole di specializzazione medica per l'anno accademico 1992-1993, in seguito all'ampliamento dei posti, così come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1991, art. 2:

Donante	Scuola di specializzazione	Durata anni	Somma donata
1) Andreoli Ernesto	Medicina fisica e riabilitazione	4	89.870.000
2) Arcangelo Giamberto	Odontostomatologia	3	67.402.500
3) Baldinelli Sergio	Odontostomatologia	3	67.402.500
4) Baroncelli Luigi	Odontostomatologia	3	67.402.500
5) Benfenati Alessandro	Odontostomatologia	3	67.402.500
6) Caccamo Loredana	Cardiologia I	4	89.870.000
7) Calzolari Paola	Psichiatria	4	89.870.000
8) Candiotti Nicolino	Cardiologia II	4	89.870.000
9) Caporale Salvatore	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
10) Culot Carlo	Odontostomatologia	3	67.402.500
11) Del Governatore Alessandra	Odontostomatologia	3	67.402.500
12) Donati Donato	Neurologia	4	89.870.000
13) Eppinger Sergio	Odontostomatologia	3	67.402.500
14) Farneti Ruggero	Cardiologia II	4	89.870.000
15) Filoni Paolo	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
16) Frascà Domenico	Odontostomatologia	3	67.402.500
17) Gamberini Corrado	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
18) Leboffe Emilia Silvani Silvia	Dermatologia e venerologia	4	89.870.000
19) Marazzi Filippo	Neurologia	4	89.870.000
20) Mascolo Enrico	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
21) Mazzola Carlo	Cardiologia I	4	89.870.000
22) Muraca Giuseppe	Oftalmologia	4	89.870.000
23) Paltrinieri Franco	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
24) Patrocinio Concetta	Radiologia	4	89.870.000
25) Petitto Alfonso Francesco	Ortopedia e traumatologia	5	112.337.500
26) Santaguida Pasquale	Neurologia	4	89.870.000
27) Savino Antonio	Odontostomatologia	3	67.402.500
28) Solieri Ermanno	Psichiatria	4	89.870.000
29) Sopranzetti Maria Teresa	Otorinolaringoiatria	4	89.870.000
30) Spezioli Filippo	Ortopedia e traumatologia	5	112.337.500
31) Tarozzi Umberto	Ginecologia e ostetricia	4	89.870.000
32) Toscano Nicola	Oftalmologia	4	89.870.000
33) Vetrugno Costantino	Neurologia	4	89.870.000

94A5941

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

letteratura latina;

storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5945

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Messina è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

neuropsichiatria infantile.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A5964

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 4 *

L. 1.300